

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Indagine di Mercato propedeutica all'espletamento della Procedura Negoziata Senza previa Pubblicazione di un Bando di Gara (art.36, comma 2, lett. b) D.Lgs.n.50/2016) per l'affidamento del servizio di: Progettazione Definitiva-Esecutiva, Direzione Lavori, Collaudo e/o Regolare Esecuzione, Coordinamento della Sicurezza nelle Fasi della Progettazione e dell'Esecuzione dei Lavori di Completamento e Ristrutturazione con interventi di Efficientamento Energetico del Municipio. POR FESR 2014-2020_Asse Prioritario IV "Energia Sostenibile e Qualità della vita", Azioni 4.1.1.-4.3.1. Attuazione DGR n.46/7 del 10.08.2016. Bando per il finanziamento di "Interventi di Efficientamento Energetico e di Realizzazione di Micro Reti in Strutture Pubbliche nella Regione Sardegna".
CUP. C77J18000310008
Scadenza_29.04.2019

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura negoziata su piattaforma MePA, indicati in oggetto. Per tutti e tre gli avvisi si rileva quanto segue:

1. All'avviso pubblicato non risulta allegata la "procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico". Dalla lettura si evince infatti che la stima del compenso è stata fatta ai sensi del D.M. 143 del 31/10/2013 (da aggiornarsi al D.M. del 17/06/2016) ma non risulta allegato il procedimento analitico attraverso cui si è giunti alla definizione dell'importo della prestazione dei servizi da porre a base di gara, né le prestazioni specifiche richieste. **Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara, anche sul profilo della Stazione Appaltante, oltreché sul portale di SardegnaCAT.** Infatti, secondo quanto affermato nelle linee guida ANAC n. 1, al par. III punto 2.2: "(...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo." Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

2. All'art. 8.2 dell'avviso si riportano i requisiti che deve possedere il gruppo di lavoro. Tra questi si richiede che il professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica sia in possesso della certificazione EGE (esperto in gestione dell'Energia).

La figura dell'EGE è stata introdotta dalla normativa D. Lgs. 115/2008 e norma Uni Cei 11339:2009, ed ulteriormente confermata grazie al D. Lgs 102/2014 di recepimento della direttiva europea sull'efficienza energetica. Il decreto stabilisce che le **diagnosi energetiche periodiche obbligatorie per le grandi imprese e imprese energivore** debbano essere eseguite da EGE certificati secondo la Uni CEI 11339 da parte di organismi accreditati. Dal 18 luglio 2016 la certificazione è obbligatoria per poter continuare a condurre le diagnosi energetiche

Infatti l'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 102/2014 stabilisce che le diagnosi energetiche devono essere redatte obbligatoriamente da EGE o ESCO **solo per i cosiddetti "Soggetti Obbligati" ossia coloro che sono classificati come "Grandi Imprese"**: "Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia (EGE) o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS (...)".

A ciò si aggiunga che i CAM Edilizia al punto 2.3.1 "Diagnosi energetica" affermano che:

"Per progetti di ristrutturazione importante di primo livello e per progetti di ristrutturazione importante di secondo livello di edifici con superficie utile di pavimento uguale o superiore a 2500 (duemilacinquecento) metri quadrati, deve essere condotta o acquisita (oltre all'APE ove richiesta dalle leggi vigenti) una diagnosi energetica per individuare la prestazione energetica dell'edificio e le azioni da intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio. (...)

Per i progetti di ristrutturazione importante di secondo livello di edifici con superficie utile di pavimento inferiore a 2500 (duemilacinquecento) metri quadrati e per i progetti di riqualificazione energetica, gli interventi devono essere supportati da una valutazione costi/benefici e deve essere in ogni caso presentato l'APE.

(...)

Verifica: per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista deve presentare, per i casi ivi previsti:

- *una diagnosi energetica redatta in base alle norme UNI CEI EN 16247, da un soggetto certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352 da un organismo di valutazione della conformità, che contenga una valutazione della prestazione energetica dell'edificio-impianto e delle azioni da intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico, conformemente alla normativa tecnica vigente;*
- *l'APE, conformemente alla normativa tecnica vigente.*

Nel caso in specie non ci si trova davanti né ad una Grande Impresa, né ad un progetto di ristrutturazione importante di primo livello e/o di secondo livello di edifici con superficie utile di pavimento uguale o superiore a 2500.

Di conseguenza si ritiene pertanto che la richiesta in base alla quale occorra la figura dell'EGE contenga in sé un forte profilo di illegittimità e si configuri come fortemente limitativa del favor

CENTRO STUDI OIC COMMISSIONE BANDI

partecipazione in quanto preclude la partecipazione ad un'ampia platea di tecnici professionisti comunque altamente qualificati.

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di apportare le dovute modifiche all'avviso.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.